

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
ZANIBELLI ed altri: Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti o rappresentanti di commercio (535) .	49
PRESIDENTE	49, 52, 53, 54
ANSELMI TINA	53
BIAMONTE	53
BORRA, <i>Relatore</i>	49
DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	53
GRAMEGNA	52, 53
SERRENTINO	53
TREMAGLIA	53

Discussione della proposta di legge Zanibelli ed altri: Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zanibelli, Borra, Mancini Vincenzo, Magliano, Bianchi Fortunato, Del Pennino, Mosca, Zaffanella, Nucci, Anselmi Tina: « Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio ».

L'onorevole Borra ha facoltà di svolgere la relazione.

BORRA, *Relatore*. È al nostro esame una proposta di legge che interessa una categoria particolare di lavoratori: gli agenti o rappresentanti di commercio, che si trovano in una posizione intermedia tra quella del lavoratore subordinato e quella del lavoratore autonomo. Questa categoria di lavoratori ha, dal 1939, un proprio ente di assistenza e pre-

La seduta comincia alle 9,45.

DI PUCCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1972

videnza, che è l'ENASARCO. Dal 1939, questo ente ha avuto varie vicende, sviluppando gradualmente una assistenza sempre più vasta e precisa. Si cominciò con una convenzione con l'INA per polizze individuali, al fine di garantire trattamenti previdenziali sotto forma di capitalizzazione. Si è sviluppata poi un'azione assistenziale, a favore dei più anziani, e di istruzione professionale. Si è istituito, nel 1959, un fondo mutualistico, che ha cessato di funzionare nel 1968, con l'estensione dell'assistenza al settore del commercio. Con l'accordo collettivo del 1956 si è concretata la ripartizione fra trattamento pensionistico e indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, stabilendo che per la pensione agenti e ditte mandanti pagassero su un massimale il tre per cento ciascuno sulle provvigioni liquidate, e che per l'indennità di risoluzione del rapporto di lavoro le ditte mandanti accantonassero presso lo ENASARCO il quattro per cento delle provvigioni. Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si dava vita ad un sistema previdenziale completo, con pensione integrativa a quella prevista dalla legge 22 luglio 1966, n. 613.

La presente proposta di legge ha due scopi: definire meglio la natura e i compiti dell'ENASARCO, riordinare il trattamento pensionistico, anche in rapporto alla legge n. 153. In fondo però, a parte l'aspetto innovativo e migliorativo, giustificato dalla necessità di un adeguamento a nuove realtà sociali, si tratta di convalidare una situazione di fatto già esistente. Per quanto riguarda più dettagliate notizie sulla natura e sui compiti dell'ENASARCO, rimando i colleghi alla relazione annessa alla proposta di legge e mi soffermo, invece, direttamente sui vari articoli della proposta di legge stessa. Essa si divide in due titoli: il primo riguarda l'ENASARCO nella struttura, il secondo concerne più direttamente il trattamento pensionistico.

Nel titolo I, l'articolo 1 definisce la natura giuridica e l'ordinamento dell'ENASARCO, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (il che è quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 1961). Si introduce, però, un'innovazione, cioè che lo statuto dell'ente può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale e su delibera del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo: mi

pare che questo riaffermi il concetto di autonomia da sempre rivendicato dagli agenti e rappresentanti di commercio. So che, sotto il profilo giuridico, si fanno dei rilievi su questa « conforme » delibera, che creerebbe una situazione un po' particolare in relazione al decreto del Presidente della Repubblica: credo, però, che si potrebbe anche accettare la dizione « sulla base della delibera adottata dal consiglio di amministrazione ». Per questo argomento mi rimetto comunque al parere che esprimerà in proposito il ministero interessato.

L'articolo 2 fissa i compiti dell'ENASARCO: l'erogazione della pensione integrativa, i corsi di formazione e qualificazione professionale, l'assistenza sociale da darsi soprattutto ai più anziani, la gestione della indennità di risoluzione del contratto di agenzia. Anche qui si tratta di confermare una realtà già in atto.

L'articolo 3 riguarda il finanziamento dell'ENASARCO, che avviene attraverso contributi degli agenti e delle ditte mandanti (il 3 per cento per le pensioni, il 4 per cento per il fondo di risoluzione del contratto di lavoro), interessi attivi e redditi patrimoniali (l'ENASARCO ha forti investimenti immobiliari e gode di proventi vari). Anche qui non riscontriamo nulla di nuovo, e la stessa osservazione vale per l'articolo 4, che precisa i modi di investimento ammessi (titoli di Stato, beni immobiliari, depositi fruttiferi).

L'articolo 5 riguarda i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie, che sono quelli applicati all'INPS, esclusi quelli in materia di imposte dirette. Il tutto trova giustificazione nel carattere pubblicistico dell'ente, e d'altra parte questi provvedimenti di agevolazione fiscale erano già riconosciuti in passato. Come si vede, il titolo I, sulla natura e sull'ordinamento dell'ENASARCO, non fa che confermare per legge una situazione esistente, già recepita in vari decreti del Presidente della Repubblica, chiarendo la natura pubblicistica dell'ente.

Più innovativa è la materia del titolo II, che prevede norme per il trattamento pensionistico integrativo. Intanto si conferma il trattamento integrativo (legge 22 luglio 1966, n. 613, cioè la legge pensionistica per il commercio): gli agenti pagano difatti a parte il contributo in materia. Con l'articolo 6 si sancisce l'obbligo dell'iscrizione, che attualmente è facoltativa; rendendo tale iscrizione obbligatoria, si tende a sottrarre all'autonomia privata la disciplina di una materia di

interesse pubblico. L'obbligo si estende a tutti gli agenti operanti in Italia, sia italiani sia stranieri, nonché agli agenti italiani operanti all'estero. È comunque fatta salva la applicazione della convenzione internazionale contro la doppia contribuzione. L'obbligo riguarda gli agenti, sia che operino individualmente, sia che operino in società, qualunque sia la forma giuridica di quest'ultima. Nell'ultimo comma dell'articolo, si precisa che all'iscrizione deve provvedere la casa mandante entro tre mesi dal rapporto di agenzia. In merito a questo punto ritengo che sarebbe bene (anche per rispondere a richieste che sono state avanzate ultimamente dagli agenti tramite le organizzazioni sindacali) aggiungere un inciso che faccia riferimento a un conto personale da intestarsi ad ogni singolo iscritto. Questo si fa già da parte dell'ENASARCO; si tratta, quindi, di rendere solo tassativa tale disposizione attraverso la legge. Presenterei pertanto un emendamento tendente ad aggiungere all'ultimo comma le parole: « accendendo un costo personale intestato ad ogni singolo agente rappresentante di commercio ».

L'articolo 7 affronta il tema del contributo fissato al 3 per cento a carico della ditta mandante (è preponente anche l'agente che si avvale di un subagente, nei confronti di quest'ultimo); questo 3 per cento si paga su tutta la somma dovuta a qualsiasi titolo all'agente. Si fissano però dei massimali: 9 milioni annui se si tratta di una casa mandante; 7 milioni e mezzo all'anno se ci sono più case mandanti e per ciascuna di esse. Attualmente erano in vigore due milioni e mezzo e quattro milioni, ma in corrispondenza a cifre fissate nel 1959, che quindi evidentemente non rispondono più alla realtà attuale. Si fissano pure — e questa è una novità — dei minimali: si può pagare solo se si raggiungono 60 milioni e 30 milioni all'anno. Particolari modalità sono previste per gli agenti che hanno attività in forma societaria. È previsto inoltre che sia l'aliquota contributiva, sia il massimale, sia l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 758 del 1968 prevede la facoltà di versamenti oltre i massimali. So che la categoria è interessata a questa possibilità, per cui credo che sia bene lasciare il limite che si è posto.

Questo articolo può prestarsi a pareri contrastanti sia sull'entità delle aliquote, dei massimali e dei minimali; va tenuto presente, però, che l'entità delle aliquote è quella relativa all'accordo collettivo del 30 giugno 1969, concluso con il consenso delle categorie degli interessati e delle varie organizzazioni sindacali. I contributi bastano da soli, senza l'intervento dello Stato, a coprire le esigenze previdenziali e assistenziali che derivano all'Istituto; qualora tali esigenze dovessero aumentare la legge prevede la modifica mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio d'amministrazione dell'ENASARCO.

L'articolo 8 prevede le modalità di pagamento dei contributi e delle spese da parte della casa mandante. La Commissione giustizia, nella passata legislatura, aveva fatto presente che sarebbe stato opportuno cambiare il termine prescrizione da 10 a 5 anni; a mio avviso questa richiesta non tiene conto delle norme della legge 30 aprile 1969, n. 153, per cui sono contrario a cambiare questo termine.

L'articolo 9 prevede una nuova istituzione, cioè la possibilità della prosecuzione volontaria; si tratta di una norma che è in vigore per tutte le altre forme di pensionamento. Qui, in particolare, non si ammette più la possibilità per l'agente di chiedere la liquidazione dei contributi versati. La prosecuzione volontaria è subordinata alla sussistenza del requisito di almeno cinque anni, anche non consecutivi, di anzianità contributiva all'atto della sospensione dell'attività.

L'articolo 10 riguarda le prestazioni dell'ENASARCO che consistono in pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidità, pensione ai superstiti. Precisa, inoltre, cosa si intende per anzianità contributiva in riferimento alla particolare categoria interessata.

L'articolo 11 precisa le modalità di presentazione delle domande di pensione, stabilendo il limite di quindici anni di anzianità contributiva per avere diritto alla pensione di vecchiaia, per l'agente o il rappresentante di commercio che abbia compiuto il sessantesimo anno di età. L'entità delle pensioni viene stabilita pari a tanti quarantesimi (quanti sono gli anni di anzianità contributiva) del 70 per cento della più elevata tra le medie, annue delle provvigioni liquidate, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento. A questo riguardo si osserverà che la legge 30 aprile 1960,

n. 153, prevede una media di cinque anni, ma, dato il carattere particolare dell'attività esercitata dalla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, ritengo che sia opportuno allargare tale media nell'ambito del decennio.

L'articolo 12 prevede la revisione delle pensioni liquidate, in caso di maturazione dei contributi dopo il conseguimento, ma riferentisi a periodi precedenti; questa revisione è collegata alle caratteristiche della provvigione. Spesso questa si prende dopo mesi, per cui i contributi si pagano in ritardo ma si riferiscono ai lavori fatti in precedenza.

L'articolo 13 prevede un supplemento di pensione per gli agenti pensionati che istituiscano una nuova posizione assicurativa. Questa facoltà era già prevista in precedenza, ed occorreva un periodo di cinque anni, mentre ora tale periodo è limitato a due anni.

L'articolo 14 prevede le modalità per la pensione di invalidità permanente totale.

L'articolo 15 detta le norme per la pensione di invalidità permanente parziale, quando tale invalidità sia pari ad almeno al 65 per cento della capacità di guadagno. Tale pensione viene calcolata, come per l'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità lavorativa.

L'articolo 16 prevede la revisione della pensione di invalidità qualora lo stato di invalidità pensionabile si modifichi, restando, per altro, in grado superiore al 65 per cento, mentre il diritto alla pensione di invalidità viene a cessare allorché il grado dell'invalidità stessa si riduca al di sotto del 65 per cento.

L'articolo 17 precisa le norme per l'accertamento dello stato di invalidità.

L'articolo 18 prevede la trasformazione della pensione di invalidità nella pensione di vecchiaia, dando la possibilità di scegliere tra quella che risulti più alta.

Gli articoli dal 19 al 23 riguardano le pensioni di reversibilità ai superstiti in caso di morte dell'agente o rappresentante di commercio non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito di almeno 15 anni di anzianità contributiva, o del rappresentante di commercio pensionato per invalidità o vecchiaia.

L'articolo 24 precisa le modalità dei termini di pagamento. L'articolo 25 collega le variazioni della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita. L'articolo 26 prevede i casi di riduzione dell'importo delle

pensioni. L'articolo 27 fissa a 25 mila lire mensili l'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidità totale e superstiti. L'articolo 28 precisa la destinazione degli utili e il bilancio tecnico. L'articolo 29 precisa la disponibilità dei crediti degli iscritti all'ENASARCO; tali crediti non sono cedibili né sequestrabili, né pignorabili. L'articolo 30 riguarda gli addebiti e prestiti nei confronti dell'ENASARCO. L'articolo 31 prevede la prescrizione entro cinque anni delle rate di pensione non riscosse. L'articolo 32 riguarda la riliquidazione delle pensioni in atto.

Vi è poi il capo terzo, sempre del titolo II, che riguarda i ricorsi e la vigilanza. In merito a questo argomento vi sono delle osservazioni della Commissione giustizia che saranno trasformate in emendamenti.

Il capo quarto riguarda le norme transitorie e finali circa i contributi liquidati per il trasferimento al fondo di indennità.

Con la tabella A), già in atto, si fissano i coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua in relazione agli anni compiuti di ritardo del collocamento in pensione per vecchiaia.

Considerando che con questa proposta di legge noi recepiamo una situazione di fatto già confermata da altri decreti presidenziali, che è stata concordemente vista dalle associazioni interessate, che non vi è un aggravio dello Stato, io ritengo che essa possa essere approvata.

Ci sono pervenuti anche dei telegrammi dalle varie associazioni sindacali affinché essa sia approvata al più presto. Voglio, dunque, sperare che essa possa essere approvata in breve tempo anche dal Senato, affinché possa essere applicata dal 1° gennaio prossimo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Borra per la sua ampia illustrazione della proposta di legge n. 535.

Prima di dichiarare aperta la discussione sulle linee generali domando ai rappresentanti dei vari gruppi se hanno da fare qualche richiesta.

GRAMEGNA. Desidero sapere se siano giunti i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio.

PRESIDENTE. Faccio presente che ci è pervenuto il parere della Commissione giustizia.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1972

GRAMEGNA. Durante la discussione di analogo provvedimento nella passata legislatura, l'allora Sottosegretario di Stato Rampa preannunciò la presentazione da parte del Governo di una serie di emendamenti.

Desidero sapere se nel testo attualmente in discussione siano stati recepiti quegli emendamenti e quale sia il loro tenore.

PRESIDENTE. Alcune osservazioni furono formulate, circa il provvedimento da lei ricordato, nella passata legislatura dalla Commissione giustizia e sono conformi a quelle formulate sul parere che la stessa Commissione ha espresso su questa proposta di legge.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non ha alcun emendamento da presentare, perché ha notato che alcune sue osservazioni al testo discusso nella passata legislatura sono state accolte dai proponenti il testo oggi in discussione.

ANSELMI TINA. Le categorie interessate hanno deciso di rinunciare anch'esse a certi perfezionamenti, soprattutto per alcune fasce di pensioni, ed accettano il testo che è al nostro esame pregando di approvarlo subito per evitare che alcuni gruppi di associati rimangano esclusi dai benefici previsti da esso.

TREMAGLIA. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è sostanzialmente favorevole all'approvazione di questa proposta di legge.

Per quanto si riferisce agli emendamenti, ho colto nella relazione dell'onorevole Borra un accenno che mi pare degno di considerazione. Mi riferisco all'articolo 11 della proposta di legge, laddove recita: « L'agente o rappresentante di commercio che abbia compiuto il 60° anno di età e che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva acquisisce il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione è pari a tanti quaresimi del 70 per cento della più elevata fra le medie annue delle " provvigioni liquidate ", per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento... ». Ora è chiaro che l'agente o rappresentante di commercio si trova in una fase di declino per ragioni di età. Pertanto, riter-

rei che sarebbe opportuno eliminare la parte dell'articolo che si riferisce all'ultimo decennio e lasciare soltanto i tre anni consecutivi.

SERRENTINO. Questa proposta di legge trova consenziente il gruppo liberale, che auspicava una simile regolamentazione.

Vorrei fare una breve osservazione circa la definizione dell'ENASARCO come ente pubblico. Se tale ente è stato pubblicizzato, non capisco perché l'articolo 5 recita: « Sono applicabili all'ENASARCO tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, esclusi quelli in materia di imposte dirette ». Ora, la pubblicizzazione dell'ente implica l'estensione di determinati benefici tributari.

Dobbiamo anche considerare la proposta di legge sull'ENASARCO nella prospettiva della riforma tributaria. Quest'ultima, fra l'altro, tratterà dell'imposizione diretta sulle persone fisiche e giuridiche. Ora, questa non è una persona giuridica, e dovrebbe sfuggire comunque all'imposizione diretta. Riformandosi dal 1° gennaio 1974 tutta la materia delle imposte dirette, non vedo il motivo per cui debbono rimanere le ultime parole dell'articolo 5: « ... esclusi quelli in materia di imposte dirette », in riferimento alle esenzioni tributarie concesse all'ENASARCO.

E ciò dico anche perché questo Ente è tassato per i prestiti che effettuerà attraverso forme di mutuo ai suoi associati, è tassato sulle obbligazioni, e sarà l'Ente emittente delle obbligazioni che pagherà le tasse. Vi sono poi altre imposizioni di carattere particolare, ad esempio nei rapporti diretti tra l'Ente e i suoi assistiti, ad esempio per quanto riguarda la liquidazione all'atto della risoluzione di contratto. La riforma tributaria è a questo proposito precisa: nella legge-delega è previsto che in tale caso gli agenti e i rappresentanti di commercio devono essere tassati, e quindi non c'è possibilità di sfuggire a questo tipo di tassazione.

Vorrei pertanto pregare il rappresentante del Governo di prendere in considerazione queste mie osservazioni.

BIAMONTE. Vorrei ricordare ai colleghi che in Aula, in occasione del dibattito sul recente decreto-legge in materia pensionistica, si affermò che, qualora avessimo dovuto discutere delle « legghine » attinenti alla materia delle pensioni, le avremmo considerate nell'ambito del contesto generale del

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1972

sistema pensionistico dell'INPS. A distanza di due mesi, non stiamo ancora mantenendo fede al nostro impegno: ieri, infatti, abbiamo discusso dei provvedimenti sulla previdenza marinara, e oggi ci apprestiamo ad esaminare questa proposta di legge relativa all'ENASARCO, prendendoli ancora in considerazione come fatti isolati.

PRESIDENTE. Nel pregare i colleghi che lo desiderano, di far pervenire alla Presidenza al più presto i loro emendamenti,

ritengo che il seguito della discussione della proposta di legge possa essere rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,25.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO